



STATUTO

Articolo 1 - Costituzione - sede - durata

E' costituita l'Associazione denominata "No.Do (No Dolore)".

L'Associazione ha sede in Napoli al Centro Direzionale isola C/2 presso lo studio della dott.ssa Cristiana Barone. Potranno essere istituite sedi secondarie nell'ambito del territorio italiano con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Scopo e Attività

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ai sensi della Legge 383/2000 e ss.mm. e ii. nonché nel rispetto degli artt. 36 e segg. del Codice Civile svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, condividendo i valori di libertà e di dignità ed ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione potrà, in aderenza alle disposizioni legislative vigenti, nonché di quelle che dovessero essere in seguito emanate, richiedere contributi all'Unione Europea, allo Stato Italiano, nonché ad Enti pubblici e privati che condividono le finalità e gli interventi richiamati negli scopi associativi.

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Tutelare coloro che non possono giovare di cure destinate alla guarigione, ovvero le persone che necessitano di cure palliative e di terapia del dolore connesse alle malattie neoplastiche e/o a patologie croniche e degenerative, al fine di lenire le loro sofferenze e per assicurare loro il diritto a ricevere una assistenza continuativa in ambiente ospedaliero e/o al proprio domicilio;
- Garantire loro un ambiente più solidale in modo da evitare l'isolamento e l'emarginazione dal punto di vista terapeutico, assistenziale, psicologico e morale;
- Svolgere attività di tutela di quanti, sofferenti, non ricevono idonea assistenza.

A tale riguardo l'Associazione realizza i propri scopi svolgendo le seguenti attività che vengono qui declinate a mero titolo esemplificativo:

- a) Tutelare la dignità e dell'autonomia del malato senza discriminazione nonché tutela della qualità della vita fino al suo termine, per un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia;
- b) Promuovere raccolte di fondi da utilizzare per il raggiungimento degli scopi associativi e per la realizzazione di iniziative che possano sollevare l'ammalato

da uno stato di bisogno che in una situazione di sofferenza psico-fisica viene avvertito con particolare intensità;

- c) Sensibilizzare le categorie interessate (medici, infermieri,, altro personale sanitario) nonché privati cittadini, con campagne di informazione che promuovano e diffondano nella opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative e della terapia del dolore facendo tesoro delle testimonianze di esperti e di familiari del malato;
- d) Collaborare con gli organi istituzionali (locali, nazionali, comunitari ed internazionali) mettendo a disposizione le competenze dei propri associati al fine di creare le condizioni necessarie per una efficace organizzazione di una rete sanitaria (ospedali, centri di assistenza residenziale "Hospice", assistenza domiciliare) che assicuri una fine dignitosa al malato terminale;
- e) Informare i cittadini affetti dalle suddette patologie sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni ed ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesse alle malattie neoplastiche e/o alle patologie croniche e degenerative, con il coinvolgimento anche di altre organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti del malato in ambito sanitario, ovvero operanti sul territorio nella lotta contro il dolore e nell'assistenza mediante cure palliative;
- f) Porre a disposizione degli enti che effettuano percorsi formativi per il personale volontario e dipendente, che operano nell'ambito delle reti regionali, i propri esperti nonché i propri soci in grado di fornire contributi professionali ed esperienziali, che costituiscono indubbiamente un arricchimento cognitivo per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- g) Organizzare e gestire corsi di formazione professionale, nelle tematiche afferenti gli scopi associativi, rivolti sia agli associati che a terzi, anche in partenariato con Enti pubblici e privati.
- h) Editare pubblicazioni, stampare materiale divulgativo e diffondere le conoscenze riguardanti i settori di riferimento dell'Associazione;
- i) Svolgere qualsiasi attività sia ritenuta opportuna e necessaria per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Le attività svolte dall'Associazione sono realizzate da parte degli associati, tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari, salvo il rimborso delle spese vive (adeguatamente documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo) effettivamente sostenute ed inerenti esclusivamente l'attività prestata.

Per tutte le richiamate attività e per tutto ciò che risulterà necessario all'espletamento dei fini istituzionali, l'Associazione potrà raccogliere contributi e/o finanziamenti e/o anche sponsorizzazioni da Enti Pubblici e Privati ed anche dai soci, precisando, in quest'ultimo caso, che le somme versate dai soci non prevedono obbligo di restituzione ed, in quanto tali, non saranno produttive di interessi.

Sempre al fine del perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

- organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti di attuazione, raccolta di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e/o campagne di sensibilizzazione;

- ricevere contributi e finanziamenti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato e/o in regime di accreditamento di cui all'art. 8, comma 7, del D.LGS. 30 dicembre 1993 N. 517, di attività aventi finalità sociali, esercitate in conformità dei fini istituzionali dell'Associazione:

- usufruire di tutte le agevolazioni contributive e finanziarie erogate dallo Stato Italiano, dagli Enti Locali e dall'Unione Europea.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere, in modo non prevalente e solo in quanto

Stefano

Andrea

direttamente connessa alle attività istituzionali, qualunque operazione commerciale ed economica ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 3 - Svolgimento attività

L'Associazione non ha nessuna finalità di lucro. La partecipazione è libera e volontaria. Le attività associative si svolgono secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento interno, che potrà essere emanato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della parità dei diritti di tutti i Soci.

Articolo 4 - Soci

Possono essere soci coloro che, persone fisiche e/o giuridiche, condividendo gli scopi dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa.

Tutti i maggiorenni che si identificano con lo scopo dell'Associazione possono richiedere l'ammissione a socio.

I soci sono classificati in distinte categorie:

- **I soci fondatori:** sono di diritto tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;

- **I soci ordinari:** sono coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo; appartengono a quest'ultima categoria tutti coloro (persone fisiche e giuridiche, enti individuali e/o collettivi) che, condividendo le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con esplicita indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. L'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed ad unanimità di voti del Consiglio Direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione.

- **Soci sostenitori:** sono coloro che, pur non facendo parte dell'Associazione, versano ad essa un contributo annuale perché ne condividono scopi e finalità. Sono esclusi dell'elettorato attivo e passivo.

- **Soci onorari:** sono coloro che, in considerazione di meriti professionali, accademici, culturali e scientifici, vengono ammessi all'Associazione senza pagamento di quota associativa e sono esclusi dell'elettorato attivo e passivo. Gli associati tutti, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote annuali devono essere versate nei modi e termini che saranno fissati dal Consiglio Direttivo. Le quote versate non sono rivalutabili e non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione, ne sono trasmissibili.

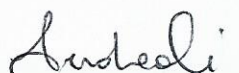
Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si prefigge secondo le norme del presente statuto e dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

Articolo 5 - Requisiti di ammissione

L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di una domanda avallata da un Socio fondatore presentatore e approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo. A tale riguardo il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e definitivo.

Possono entrare a far parte dell'Associazione, come Soci, sia persone fisiche che persone giuridiche.



Articolo 6 - Perdita della qualifica di socio

Perde la qualifica di Socio colui che pone in essere atti in contrasto con gli scopi della Associazione, ovvero adotta comportamenti in violazione della legge. In tal caso, l'espulsione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Inoltre, decade da socio chi non è in regola con il pagamento della quota associativa, come da successivo articolo 7.

Articolo 7 - Periodo dell'attività

L'esercizio dell'attività associativa coincide con l'anno solare. I Soci sono tenuti a versare all'inizio dell'attività associativa la quota annuale di iscrizione. L'ammontare di tale quota viene deliberata in relazione alla spesa determinata dal Consiglio Direttivo per la gestione dell'Associazione. Trascorsi tre mesi da detta delibera, i Soci che non hanno rinnovato l'iscrizione decadono automaticamente dall'elenco degli iscritti. Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili. In caso di recesso, decadenza o dimissioni del Socio non può essere chiesta la divisione del patrimonio dell'Associazione, né pretesa la restituzione anche parziale delle quote già versate.

Articolo 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- A) L'Assemblea degli associati;
- B) Il Consiglio Direttivo;
- C) Il Presidente;
- D) Il Vice Presidente;
- E) Il Segretario-Tesoriere;
- F) Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato);
- G) Il Comitato Tecnico Scientifico (se nominato).

L'assemblea E' composta dai soci fondatori e ordinari, si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il bilancio ed ogni tre anni per rinnovare il Consiglio Direttivo. E' validamente costituito con i quorum di cui al successivo art. 11 e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. L'Assemblea sarà convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

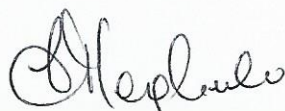
I soci possono intervenire in assemblea solo se in regola col versamento della quota associativa annuale. Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio, conferendogli delega scritta. Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di cinque Soci. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera anche sui regolamenti dell'Associazione proposti dal Consiglio Direttivo e su ogni altra questione ad essa sottoposta.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di 5 associati, eletti ogni tre anni da e tra i soci fondatori e ordinari. Il Consiglio Direttivo, se non ha provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario-Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del presidente da effettuarsi almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni. La convocazione viene fatta con lettera da spedire a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun membro del Consiglio e all'Organo di Controllo, ove esistente, ovvero, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio PEC, da spedire almeno due giorni prima della riunione.



Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.

Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire, di visionare documenti in tempo reale e di partecipare alla votazione: verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora all'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere presente almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo fissa l'ammontare della quota associativa, delle spese da sostenersi e propone all'Assemblea i regolamenti interni in attuazione del presente Statuto. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni ad uno o più consiglieri nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. Non possono formare oggetto di delega i poteri di ammettere i Soci, di determinare le quote associative, di formare i regolamenti dell'attività dell'associazione e il rendiconto di esercizio o di disporre di beni immobili e diritti immobiliari. Il Consiglio può nominare comitati d'onore e può istituire comitati consultivi, commissioni organizzatrici o di studio, stabilendone funzioni ed attribuzioni.

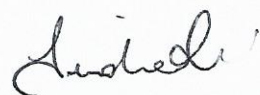
Il Presidente è eletto ogni tre anni dal Consiglio Direttivo, ove non provveda l'Assemblea. Al Presidente e al Vicepresidente (quest'ultimo su delega del Presidente) sono conferiti i poteri di firma e di rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza ovvero di suo impedimento.

Il Presidente (ed il Vice Presidente in caso di assenza e/o impedimento del Presidente) ha la facoltà di nominare anche procuratori e mandatarî negoziali e alle liti.

Il Segretario-Tesoriere deve redigere i verbali delle riunioni di assemblea e di Consiglio, da inviare al Presidente, entro 5 giorni dalla riunione; porre in essere una opportuna informativa ai Soci tutti circa le attività poste in essere dall'Associazione.

Inoltre svolge anche le funzioni di **Tesoriere** con le seguenti funzioni: cura la raccolta dei fondi da utilizzarsi per il perseguimento degli scopi dell'Associazione; cura la gestione finanziaria dell'Associazione; incassa le quote sociali, provvede al pagamento, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, delle spese assunte dall'Associazione. Provvede a riscuotere contributi concessi all'Associazione da qualsiasi Ente pubblico o privato, nonché da privati. Può prelevare somme dell'Associazione depositate presso Istituti Bancari, può insomma, fare tutto quanto gli deriva dall'incarico con espresso obbligo di rendere, in qualsiasi momento, il rendiconto al Presidente o al Consiglio Direttivo. Egli è responsabile degli atti contabili, ed è espressamente autorizzato all'accensione di conti correnti con Istituti bancari in nome e per conto dell'Associazione medesima, con relativi autonomi poteri di firma.



Articolo 9 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 giugno di ciascun esercizio sociale, per discutere e approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente, corredato dalla Relazione sulla Gestione dell'Associazione. Nel corso dell'Assemblea possono essere esaminate proposte ed iniziative relative alle attività del sodalizio. La convocazione deve essere portata alla conoscenza dei soci aventi diritto di voto almeno otto (8) giorni prima della data fissata. La convocazione è valida se effettuata con trasmissione a mezzo fax e/o mail. Lo stesso avviso può prevedere la prima e la seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno l'una dall'altra. Nell'avviso medesimo devono essere chiaramente indicati la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno, oggetto di discussione e delibera.

Possono partecipare i soci fondatori ed ordinari, in proprio o per delega scritta rilasciata ad altro socio. Possono essere invitati alle riunioni, ma senza diritto di voto, i soci sostenitori e onorari.

L'assemblea ordinaria può nominare Presidente onorario dell'Associazione il socio che si sia distinto per l'elevata e riconosciuta preparazione scientifica nel campo delle tematiche oggetto dell'attività associativa. Il Presidente onorario presiederà il Comitato Tecnico- Scientifico, qualora istituito, e potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci può essere convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo, per assumere decisioni di particolare importanza:

- A) Modifica dello Statuto associativo;
- B) Trasformazione e scioglimento del sodalizio. In quest'ultimo caso provvede alla nomina dei liquidatori e delibera in ordine alla destinazione dell'eventuale Patrimonio.

Il Patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa dovrà essere destinato ad Enti pubblici e/o privati con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.

Articolo 11 - Deliberazioni assembleari

Ogni adunanza dell'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia intervenuta, personalmente o per delega, almeno la maggioranza dei Soci aventi titolo a partecipare. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, personalmente o per delega. Ogni socio può rappresentare con regolare delega scritta, fino ad un massimo di cinque soci. Le delibere sono valide se approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria, invece, è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci sopra richiamati (fondatori ed ordinari) e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente, eletto con le modalità indicate dal comma A dell'art. 9, dura in carica tre anni e dirige l'attività della Associazione.

Inoltre:

- A) Rappresenta l'Associazione sia in Giudizio che nei rapporti con le Pubbliche Autorità e con i terzi.
- B) Convoca e presiede l'assemblea generale.
- C) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
- D) Firma tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.
- E) Redige il Bilancio Consuntivo e Preventivo in collaborazione con il Consiglio

Allegato *Indede*

Direttivo.

F) Il Presidente ha i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione.

G) Informa, con la collaborazione del Segretario, gli associati circa le delibere assunte;

H) E' responsabile della ordinaria tenuta dei Libri Sociali.

Il Presidente può delegare il potere di firma al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, i cui componenti vengono eletti tra i Soci fondatori, si compone da 3 a 5 membri e coadiuva il Presidente nella gestione delle attività associative; determina le quote per le varie categorie dei soci; stabilisce e approva i programmi di attività della associazione; anima l'associazione; ammette con giudizio, unanime e inappellabile i nuovi soci; redige il regolamento interno della Associazione. I membri del Consiglio, convocati dal Presidente e non presenti alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, potranno essere sostituiti per cooptazione, d'accordo tra Presidente e Consiglieri in carica. Detta cooptazione dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza con eccezione dell'ammissione di nuovi Soci, per la quale è prevista la unanimità. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Anche in caso di dimissioni o recesso di uno o più consiglieri, il Consiglio procede con la richiamata cooptazione e successiva ratifica da parte dell'Assemblea; ove, invece, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti l'intero Consiglio Direttivo decade ed il Presidente deve convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo, finanziario e contabile. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo e, quindi, per un triennio ed è rieleggibile. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione. Verifica il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Articolo 15 - Comitato Tecnico Scientifico

Può essere nominato dal Consiglio Direttivo allo scopo di dotare l'Associazione di un adeguato e valente organo di supporto alle attività istituzionali poste in essere dall'Associazione; è costituito da almeno 5 personalità, scelte nel mondo scientifico e culturale, che si siano distinte nei rispettivi settori di riferimento e per aver dato lustro agli studi ed alle ricerche in materia. Il Comitato è presieduto e coordinato dal Presidente onorario dell'Associazione.

Art. 16 - Entrate e proventi

L'Associazione da inquadrarsi tra gli enti non commerciali, non ha scopo di lucro e può ricevere donazioni sia di natura immobiliare che mobiliare e contributi da Enti Pubblici e Privati e può disporre purché tali disposizioni rientrino sempre nei fini dell'Associazione stessa.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

Allegato *Indirizzo*

- a) dalle quote associative ordinarie e/o straordinarie annualmente deliberate dal Consiglio Direttivo;
- b) da libere erogazioni di persone, Enti, Istituzioni, Società pubbliche e private, nonché in esecuzione di volontà testamentarie;
- c) dalle entrate provenienti dall'amministrazione dei beni patrimoniali dell'Associazione e da ogni altra entrata che concorre ad alimentare l'attivo sociale;
- d) eventuali ricavi netti dalla vendita di pubblicazioni, studi, progetti e utili derivanti da manifestazioni, mostre e da qualsiasi attività dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in forma indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Per la devoluzione dell'eventuale residuo della liquidazione si provvede a norma del precedente art. 10. Nel caso l'Associazione svolga attività di natura commerciale, l'eventuale utile netto derivante dalla predetta attività, evidenziato dalla contabilizzazione separata, in apposita sezione del Bilancio, delle operazioni commerciali, sarà portato ad incremento del patrimonio associativo, e utilizzato per finalità istituzionali, senza dar luogo a distribuzione di utili o avanzi di gestione ai Soci.

Articolo 17 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 18 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Presidente entro il primo semestre di ogni anno deve presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente, redatto in collaborazione con il Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Rinvio norme generali

Per quanto non disciplinato dal vigente statuto è da richiamare l'osservanza delle leggi vigenti, con particolare riferimento alla sezione I° del D. Lgs. n. 460/97 del 4 dicembre 1997.

##

